



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "ViVi - Vite per la Vita"

#### Titolo I

#### Costituzione e scopi

##### Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"ViVi - Vite per la Vita"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente sul territorio italiano ed intende operare qualora ce ne sia la possibilità e l'esigenza anche in ambito internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie territorialmente competenti.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"**

1. Qualora l'associazione procederà con l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"ViVi - Vite per la Vita APS"**.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione verrà iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

### **Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone anziane;

|  |                                                       |    |
|--|-------------------------------------------------------|----|
|  |                                                       |    |
|  | e) organizzazione e gestione di attività culturali,   |    |
|  | artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse |    |
|  | attività, anche editoriali, di promozione e           |    |
|  | diffusione della cultura e della pratica del          |    |
|  | volontariato e delle attività di interesse generale;  |    |
|  | f) formazione extrascolastica, finalizzata alla       |    |
|  | prevenzione della dispersione scolastica e al         | SP |
|  | successo scolastico e formativo, alla prevenzione del |    |
|  | bullismo e al contrasto della povertà educativa;      | SP |
|  | g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale     | SP |
|  | dei migranti;                                         |    |
|  | 4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:      |    |
|  | a) Dare impulso e attivare esperienze di              |    |
|  | autorganizzazione sociale della famiglia              |    |
|  | b) Promuovere e gestire esperienze di sostegno e      | SP |
|  | valorizzazione della famiglia                         |    |
|  | c) promuovere e tutelare l'inclusione sociale         | SP |
|  | attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle       |    |
|  | necessità;                                            |    |
|  | d) rimuovere le condizioni di disuguaglianza,         |    |
|  | discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da |    |
|  | limitazioni personali e sociali, da condizioni di non |    |
|  | autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine   |    |
|  | di contrastare tutte le forme di esclusione sociale;  |    |
|  | e) Promuovere un apprendimento permanente,            |    |
|  |                                                       |    |
|  |                                                       |    |

4

organizzare attività culturali, artistiche e di

interesse sociale con finalità educative;

f) Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;

g) fornire ogni forma di consulenza a favore dei soci;

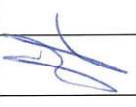
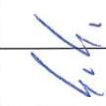
#### **Art.4 - Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) interventi di prevenzione, sostegno e sostituzione del nucleo familiare in favore di minori che versino in uno stato di bisogno derivato da abusi, violenze maltrattamenti, abbandono o che, comunque, siano a rischio di emarginazione;

b) ideare, progettare e promuovere attività ed iniziative, anche di prevenzione, nell'ambito delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, con specifica attenzione alle famiglie con soggetti svantaggiati e a difficile collocamento (disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti;

c) Favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso la

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|  | ricerca e la selezione di assistenti familiari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|  | d) L'assistenza domiciliare agli anziani e diversamente abili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|  | e) Organizzazione e gestione di programmi di turismo sociale per gli anziani, l'infanzia e persone diversamente abili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|  | f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|  | 2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. |   |
|  | 3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |

Codice del Terzo settore e dei successivi decreti  
attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato  
a criteri di democraticità, pari opportunità ed  
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le  
cariche associative sono elettive e tutti gli  
associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento  
tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei  
confronti dell'Associazione.

#### **Art.6 - Associati**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le  
persone fisiche e le Associazioni di promozione  
sociale le quali, aderendo alle finalità  
istituzionali della stessa, intendano collaborare al  
loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri  
enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di  
lucro, a condizione che il loro numero non sia  
superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero  
delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal

rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

4. L'adesione all'Associazione è annuale e non può essere disposta per un periodo temporaneo diverso, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.7 - Procedura di ammissione**

1. L'aspirante socio può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione o tramite i portali web, compilando e sottoscrivendo la modulo di adesione.

La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione, che in nessun caso è rimborsabile.

L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sottoscrizione del modulo di adesione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è

esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

**Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può

esercitare in ogni momento il diritto di recesso,

mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa

annuale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo

a tutti gli associati entro un termine congruo per

poter provvedere al versamento. L'associato decaduto

può presentare una nuova domanda di ammissione ai

sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso

dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi

dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari,

regolamentari o delle deliberazioni degli organi

sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o

morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal

Consiglio Direttivo, deve essere motivato e

comunicato per iscritto all'interessato entro e non

oltre 30 (trenta) giorni dalla data della

deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può

proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e

non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### Titolo III

#### Norme sul volontariato

#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

[illegible]

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### Titolo IV

#### Organi sociali

#### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice-Presidente;
- e) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è

informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la

quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o affissione della convocazione all'interno delle sedi dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

**Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli

associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

**Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la

trasformazione, fusione o scissione

dell'Associazione.

**Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi

nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota

associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli

associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e

non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima

Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza

dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati

minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne

faccia richiesta almeno 3/4 dei presenti. Per

l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

**Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di**

**convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni

vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono

ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

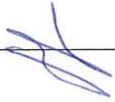
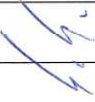
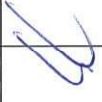
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;

|    |                                                      |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| e) | decidere sulle domande di adesione                   |                                                                                       |
|    | all'Associazione e sull'esclusione degli associati;  |                                                                                       |
| f) | redigere gli eventuali regolamenti interni per       |                                                                                       |
|    | il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre    |                                                                                       |
|    | all'approvazione dell'Assemblea;                     |    |
| g) | decidere l'eventuale quota associativa annuale,      |                                                                                       |
|    | determinandone l'ammontare;                          |                                                                                       |
| h) | deliberare la convocazione dell'Assemblea;           |    |
| i) | decidere in merito agli eventuali rapporti di        |                                                                                       |
|    | lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori |    |
|    | e consulenti esterni;                                |                                                                                       |
| j) | ratificare o respingere i provvedimenti adottati     |  |
|    | d'urgenza dal Presidente;                            |                                                                                       |
| k) | curare la tenuta dei libri sociali                   |  |
|    | dell'Associazione;                                   |                                                                                       |
| l) | deliberare l'eventuale svolgimento di attività       |                                                                                       |
|    | diverse, e documentarne il carattere secondario e    |                                                                                       |
|    | strumentale rispetto alle attività di interesse      |  |
|    | generale;                                            |                                                                                       |
| m) | adottare ogni altro provvedimento che sia ad         |                                                                                       |
|    | esso attribuito dal presente Statuto o dai           |                                                                                       |
|    | regolamenti interni;                                 |  |
| n) | adottare in generale tutti i provvedimenti e le      |                                                                                       |
|    | misure necessarie all'attuazione delle finalità      |                                                                                       |
|    | istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto |                                                                                       |
|    |                                                      |                                                                                       |

24

funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Vice Presidente si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.20 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano

l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) provvede alle assunzioni del personale dipendente;

c) nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;

d) firma gli accordi di categoria;

e) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;

g) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

h) cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione Nazionale.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.21 - Il Vice-Presidente**

In assenza del Presidente o per qualsiasi suo

impedimento, l'Associazione è rappresentata dal Vice  
Presidente che assume tutti i poteri del Presidente.

**Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri  
del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione  
scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui  
all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del  
verificarsi di una o più delle cause previste  
dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino  
dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel  
precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede  
alla sostituzione attingendo alla lista dei non  
eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo  
svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in  
carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la  
quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se  
confermati, essi rimangono in carica fino alla  
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

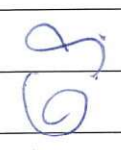
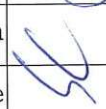
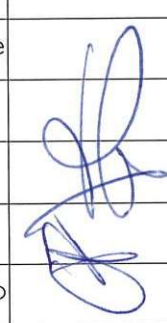
In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o  
di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio

Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

**Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|  | 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|  | 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|  | 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.                                            |                                                                                            |
|  | 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.     | <br> |
|  | 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. |                                                                                          |
|  | <b>Art.24 - Competenze dell'organo di controllo</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|  | 1. È compito dell'organo di controllo:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
|  | a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|  | b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |

29

[illegible]

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art.25 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere

indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Titolo V**

##### **I libri sociali**

#### **Art.27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze

e delle deliberazioni dell'organo di controllo,  
qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il  
libro delle adunanze e delle deliberazioni  
dell'organo di revisione, qualora questo sia stato  
nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei  
volontari.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per  
lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini  
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,  
solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di  
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque  
denominate a fondatori, associati, lavoratori e  
collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli  
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni  
altra ipotesi di scioglimento individuale del  
rapporto associativo.

#### **Art.29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art.30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il

30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto firmato e sottoscritto.

ROMA 23 ottobre 2021

Firme dei costituenti:

Sig. SMURRA GIUSEPPE

*Giuseppe Smurra*

Sig. CILIBERTO FABRIZIO

*Cilberto Fabrizio*

Sig. MICHIEZI FRANCESCO

*Francesco Michiezi*

Sig. SALVATO SILVIO

*Silvio Salvato*

Sig. SMURRA FRANCESCO

*Francesco Smurra*

Sig. SALATINO GUGLIELMO

*Guglielmo Salatino*

Sig.ra STEFANI CHIARA

*Chiara Stefani*

